

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 36 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale concessione autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali - Approvato con Delibera di C.C.n 9 del 24.02.2021 e successive modifiche

La presente deve essere consegnata a mano, o trasmessa via fax al n. 0541.810260 oppure inviata via PEC all'indirizzo **poliziale@pec.unionerubiconemare.it**
PER LA LETT. A) 48 ORE PRIMA
PER LA LETT. C) 5 GIORNI PRIMA

Al Servizio Polizia Locale
UNIONE RUBICONE E MARE
Viale della Libertà 17
47039 Savignano sul Rubicone

Oggetto: comunicazione di occupazione suolo pubblico in Comune di Savignano sul Rubicone.

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
c.f. _____ recapito telefonico _____
in qualità di

LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta _____
con sede legale a _____ CAP _____
in via _____
P.Iva _____

ALTRO _____
domicilio _____
P.Iva/c.f. _____

COMUNICO

che dal _____ al _____, ovvero dalle ore _____ alle ore _____
del _____ occuperò suolo pubblico per una superficie complessiva di
mq. _____ (m. _____ x m. _____) in Savignano s.R., presso la via

per _____

Si allega planimetria dell'area che verrà occupata.

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (art. 13 d.lgs. 30.6.2003, n. 196)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l'invalidità del procedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Il titolare del trattamento è il Comando Polizia Locale e responsabile del trattamento il Responsabile del Servizio o suo delegato.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

2) Sono escluse dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione, ma sottoposte ad una preventiva comunicazione:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o carico e scarico di merci o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Rubicone almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- le occupazioni di aree cimiteriali; per queste occupazioni deve essere data comunicazione preventiva, anche via fax, all'ufficio sviluppo economico almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici; per queste occupazioni deve essere data comunicazione preventiva, anche via fax, all'ufficio lavori pubblici, almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni politiche e sindacali, associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro. Per queste occupazioni deve essere data comunicazione preventiva, anche via fax, al servizio di polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Rubicone almeno cinque giorni prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

ESTRATTO del Regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e mare n. 9 del 10.04.2019:

Art. 13 Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili.

1. Chiunque abbia ottenuto una concessione per la occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dai Regolamenti in materia, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme, gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro, in modo da attirare l'attenzione dei passanti ed ottenere firme, contributi e/o offerte;
- gli addetti devono essere provvisti ed esporre un cartellino di riconoscimento ove sia indicato il nome dell'Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto, ovvero, in alternativa a scelta dell'Associazione, un codice identificativo dell'addetto medesimo.

2. Al fine di favorire lo svolgimento di iniziative di vicinato, promosse da comitati o gruppi spontanei, si prevede una modalità semplificata nei seguenti casi:

- occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività ricreative e/o conviviali: incontri spontanei tra vicini di casa, non rumorosi e senza finalità di lucro, con la sola collocazione di sedie e tavoli, senza vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 6 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del presente Regolamento, dei valori limite delle sorgenti sonore e del Codice della strada.
- piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il competente servizio del comune.

3. Nei casi di cui al comma 2 non viene rilasciata concessione per occupazione di suolo pubblico: il promotore presenta una comunicazione al comune almeno sette giorni prima dell'evento, contenente l'impegno al rispetto delle condizioni per l'utilizzo degli spazi pubblici, di cui al presente Regolamento, ovvero ad ulteriori prescrizioni previamente formulate dai competenti servizi del comune.

ESTRATTO del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii.):

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

¹ Ora polizia locale

² Ora Unione Rubicone e mare

³ Ora polizia locale

⁴ Ora Unione Rubicone e mare